

COMUNE DI AMATO

STATUTO

(Approvato con delibera consiliare n° 5 del 29 aprile 2004)

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia Statutaria

1. Il Comune di Amato è ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi dello Stato.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune realizza l'autogoverno della comunità attraverso i poteri e gli istituti del presente statuto.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione ed attenendosi rigorosamente ai principi della solidarietà, della giustizia, della correttezza amministrativa e politica, garantendo la tutela e la promozione culturale dell'arte e della protezione ambientale.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'Amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività di organizzazione di volontariato;
 - d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

e) il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, anche mediante la valorizzazione e la promozione dell'istituzione di Enti, Organismi ed Associazioni formative culturali, ricreative e sportive.

f) la promozione di ogni possibile iniziativa per favorire la condizione sociale degli anziani, dei portatori di handicap e delle fasce sociali più deboli..

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando di norma il metodo e gli strumenti della programmazione per le materie di competenza, salvo gli interventi sporadici o comunque non ricorrenti.

2. Il Comune concorre per quanto di competenza alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione, della Provincia e degli Enti od Associazioni, avvalendosi anche dall'apporto delle formazioni sociali, sindacali, economiche e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, Enti od Associazioni di cui il Comune di Amato fa o farà parte, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

4. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi o una più efficiente e/o efficace gestione, il Comune di Amato può gestire alcune funzioni anche insieme ad altri Comuni vicini, definendo secondo legge i relativi rapporti economici, giuridici e le modalità gestionali.

E' altresì possibile affidare a privati singoli o riuniti nei casi previsti e consentiti dalle leggi, la gestione parziale od integrale di alcuni servizi. I relativi rapporti vengono disciplinati da appositi contratti.

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune di Amato è costituita dalle seguenti contrade: Pomo Piro, Magauda, Pianora, Colangelo, Serralanti, Andressi, Acquaro, Marchella, Cutro e Laghi, storicamente riconosciuti dalla Comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per 2.090 ettari confinanti con i Comuni di Miglierina, Marcellinara, Pianopoli e Serrastretta.

Il territorio, nel rispetto delle procedure determinate da leggi statali o regionali, potrà anche modificarsi a seguito di interscambio od acquisizione con o da Comuni limitrofi. La competenza ad avviare tale procedura appartiene esclusivamente al Consiglio Comunale, che nella forma più ampia sentirà la popolazione.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro abitato di Amato, in Via G. Marconi. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella Sede Municipale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

4. La modifica della denominazione delle contrade può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo Pretorio

1. Lo spazio da destinare ad Albo Pretorio è individuato nell'atrio interno ed al piano terra del Palazzo Municipale, facilmente accessibile al pubblico. All'Albo Pretorio vengono pubblicati gli atti e gli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e tutti gli altri atti di cui si vuole dare particolare divulgazione anche se non espressamente previsti da alcuna norma.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Comunale dell'Ente, che si avvale del messo comunale.

Art. 6
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Amato.
2. Il simbolo è costituito da: tre colli con su tre pini ed una torre a fianco, il sole in alto ed il fiume in basso. Il tutto dentro una cornice ovale con la dicitura in alto "LA ONIVERCITA DELAMATU" ed in basso la dicitura "COMUNE DI AMATO".
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati.
4. Lo stesso deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri.

TITOLO II

ORGANI ELETTIVI

Art. 7

Organi

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

Art. 8

Deliberazioni degli Organi Collegiali

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, allorché venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'operato da essa svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Il segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta, di norma il più giovane, nominato dal Presidente.
4. Le deliberazioni vanno pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Contestualmente all'affissione all'Albo, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
5. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza dalla Giunta, salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio nei sessanta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 9

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.
3. La elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi della pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere, nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio della solidarietà.
8. Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) statuti dell'Ente e delle aziende speciali, regolamenti ed i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, la cui adozione del regolamento è di competenza della Giunta Municipale;
 - b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
 - c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici esercizi, partecipazione dell'Ente a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) istituzione ed ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
 - m) definizione degli indirizzi per la nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi

sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare.

n) partecipa alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e degli assessori;

o) adozione di atti di argomenti a carattere politico-sociale che il Sindaco od un quinto dei Consiglieri ne richiedano la trattazione.

p) la durata in carica del Consiglio è stabilito dalla legge.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio (Convocazioni – Sedute)

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del Capo II titolo III T.U. , e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'art. 69 del T.U. 267/2000.

3. Il Sindaco, nella prima seduta, presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana davanti al Consiglio; comunica i componenti della Giunta da lui nominati.

4. L'attività del Consiglio si svolge con convocazioni ordinarie, straordinarie e straordinarie e d'urgenza:

a) le sedute ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre; In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di 24 ore. Il giorno della seduta non viene computato.

b) l'approvazione dello Statuto o sue modifiche, del bilancio di previsione, del conto della gestione e delle linee programmatiche di mandato sono di norma trattate in sedute ordinarie;

c) Per l'approvazione dello statuto o sue modifiche, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e precisamente con una votazione da tenersi per ogni seduta.

d) Per l'approvazione delle linee programmatiche, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione, è necessario, in prima seduta, il voto favorevole a maggioranza assoluta.

5. Le convocazioni delle sedute straordinarie d'urgenza, sono quelle che il Sindaco, la Giunta o un quinto dei Consiglieri le richiedano.

6. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco ed in sua assenza od impedimento temporaneo dal Consigliere anziano.

7. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e presiede i lavori, secondo le norme del regolamento.

8. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco convoca il Consiglio, la cui riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

9. Gli adempimenti previsti al 7° comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione e decesso del Sindaco, sono assolte dal consigliere anziano.

10. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

11. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui

al comma precedente è può essere eseguita almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

12. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

13. Le sedute del Consiglio, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se presenti un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente oltre il Sindaco o Presidente.

14. In occasione delle riunioni del Consiglio vengono esposte all'esterno della Sede Municipale, la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni ed attività. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla legge 5 febbraio 1998, n° 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed europea.

Art. 11

Decadenza dei Consiglieri

1. Oltre che per i motivi stabiliti dalla legge, si dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza allorché il Consigliere non partecipi a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo.

2. Contestualmente alla dichiarazione di decadenza viene data comunicazione all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

3. Trascorso tale termine, la proposta di decadenza viene sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 12

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dal suo avvenuto insediamento sono presentate al Consiglio, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Entro il 30 dicembre di ogni anno, il Consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione di tali linee. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, con apposita deliberazione in corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, di richiesta e di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale per garantire la presenza delle diverse componenti presenti in Consiglio.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto, e la durata delle Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, gli Assessori, gli Organismi associativi, i funzionari ed i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14

Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

3. Il regolamento dovrà disciplinare:

- Nomina del Presidente della Commissione;

- Le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;

Forme per l'esternazione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna in preventiva consultazione;

- Metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 15

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nella elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età. In caso di assenza od impedimento del consigliere medesimo è considerato tale il consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati.

3. Le dimissioni della carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente al protocollo dell'Ente. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere alla scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 151 del D.Lgs. n° 267/2000.

4. Il Consigliere Comunale che non intervenga a cinque sedute consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio Comunale.

A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n° 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione, che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto

quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

5. Il seggio del Consigliere comunale che rimanga vuoto per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nel caso invece, di sospensione di un Consigliere, adottate ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis della legge 19 marzo 1990, n° 55, come

modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n° 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ne ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Ove sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 16

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità indicate al comma 6 dell'art. 10.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati, rispondono, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata da consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento comunale.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 17

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 18

Giunta Comunale

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Collabora con il Sindaco nel governo del Comune nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
4. Compie tutti gli atti che, ai sensi di legge e dello Statuto, non siano riservati al Consiglio, al Sindaco, al Segretario Comunale od ai Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
5. Provvede all'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 19

Nomina Assessori e Vicesindaco

1. I componenti della Giunta, sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione e la posizione giuridica, lo status dei componenti della Giunta e gli istituti di decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
5. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco o di dimissioni, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
6. Tra gli Assessori, il Sindaco nomina il Vicesindaco.
7. Il Vicesindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 20

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori, di cui uno con la carica di Vicesindaco.
2. N° 01 Assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri purché non possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale e che non ha partecipato come candidato alla elezione del Consiglio. Ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, moralità, professionalità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

Art. 21

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti oltre il Presidente e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
4. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vicesindaco, ed in assenza anche di quest'ultimo, è presieduta dall'Assessore più anziano di età.

Art. 22

Competenze della Giunta

1. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Segretario od ai Responsabili di uffici e servizi;

- c) elabora linee di indirizzo e predisporre disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
- d) assume attività di iniziative, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al Consiglio criteri per l'istituzione di tariffe ed apporta eventuali modifiche a quelle già istituite;
- f) Adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere della apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone.
- h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto;
- i) approva gli accordi di contrattazione decentrata fatta salva la materia riservata alla competenza normativa del Consiglio;
- l) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi;
- m) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- n) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri e gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale e gli altri Responsabili degli uffici e servizi;
- o) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- p) affida incarichi professionali a carattere fiduciario;
- q) provvede agli adempimenti qui non elencati e demandati alla Giunta dai regolamenti comunali;
- r) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- s) provvede all'assunzione di mutui per la realizzazione di opere già previste in atti del Consiglio.
- t) nomina e revoca il Direttore Generale (se nominato in consorzio con altri Comuni) o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale.

Art. 23

Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni.
2. Nel caso che il Comune, per alcuni servizi non abbia il responsabile, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al 1° comma rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Art. 24

Il Sindaco

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'Amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 107 del T.U. 267/2000, il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali o delegate al comune ed alla provincia.

4. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica o di qualsiasi altra causa che possa costituire pericolo per l'incolumità pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei problemi d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni, in ragione della dimensione dell'emergenza dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti componenti ai sensi del precedente comma.
7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
10. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 del T.U. 267/2000, nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
11. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella prima seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
13. Nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, il sindaco acquisisce direttamente presso gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
14. La elezione e la durata della carica del Sindaco è stabilita dalla legge.

Art. 25

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge.
 - d) alla vigilanza su quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per

l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico od acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio per l'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vicesindaco lo sostituisce anche nelle funzioni del presente articolo.

6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il Prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il commissario provvede il Comune.

9. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui comma 2, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

Art. 26

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del T.U. 267/2000.

Art. 27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte da Vicesindaco.

2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000.

3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 28

Indennità agli amministratori

1. Al Sindaco ed agli Assessori, compete l'indennità di carica nella misura massima stabilita dalla legge.
2. Ai Consiglieri Comunali compete l'indennità di gettone di presenza per ogni seduta di Consiglio nella misura stabilita dalla legge.
3. Le sopraindicate indennità possono non corrisondersi solo per esplicita rinuncia scritta degli interessati.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29

Partecipazione dei Cittadini

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione od organismi di cooperazione di cittadini intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti;
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n° 241.
6. La Giunta Comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni ed organismi di cooperazione di cittadini che operano sul territorio.
7. Alle associazioni od organismi di cooperazione di cittadini possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale sia tecnico-professionale ed organizzativo.
8. Il Comune promuove, altresì, forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei Cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 30

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

Art. 31

Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi od organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei eventualmente disponibili. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli Organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per la discussione di problemi;
- c) per la proposizione di proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 32

Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio ed alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre nuove deliberazioni o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dalla ricezione, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della deliberazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore ed al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte debbono essere sottoscritte da almeno il 10 % del corpo elettorale.

Art. 33

Referendum

1. E' consentita l'indizione di referendum consultivi promossi dal Consiglio Comunale o dalla cittadinanza con la sottoscrizione di almeno il 15% del Corpo elettorale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione nell'ultimo quinquennio.
3. I referendum non hanno luogo in coincidenza con altre consultazioni provinciali, regionali, politiche e referendarie a carattere nazionale.
4. Le condizioni di accoglimento, la procedura, i tempi, le modalità organizzative e di attuazione, sono da determinarsi in apposito regolamento comunale.

Art. 34

Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è stata raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro il medesimo termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 35

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli od associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento comunale.
2. Sono sottratti al diritto di accesso, gli atti che disposizioni legislative definiscono "dati sensibili" o dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento comunale.
3. Il regolamento, oltre a disciplinare il diritto di accesso ed nucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche le modalità per il rilascio di copie.

Art. 36

Diritto di informazione

1. Art. 37 Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni di cui all'articolo precedente.
2. Il Comune deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale ha facoltà di nominare un difensore civico, a scrutinio segreto ed a maggioranza qualificata ossia due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La nomina avviene con votazione a scrutinio segreto ed è necessaria la presenza di consiglieri e la maggioranza di voti per come stabilito per l'approvazione o modifiche allo Statuto.
3. Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nella mani del

Sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 38

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico, che deve essere elettore del Comune, deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o partecipazione pubblica, nonché di enti ed imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- d) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale.
- e) i ministri di culto;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado di amministratori, segretario o dipendenti comunali.

3. Il difensore civico decade per le medesime cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'Ufficio con deliberazione motivata dal Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 39

Mezzi e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e chiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi anzidetti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.

6. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore civico, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è

comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del Consiglio nella sua prima seduta utile.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 40

Rapporti con il Consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo soluzioni per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa in Consiglio.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al Consiglio.

Art. 41

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la medesima indennità prevista per gli assessori comunali.

2. Deve

rendersi disponibile ogni qualvolta viene convocato dal Sindaco o dalla Giunta.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 42

Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di economicità, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività particolarmente nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge sull'azione amministrativa, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 43

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 44

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione od un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati;

f) a mezzo di società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'art. 116 del T.U. 267/2000.

Art. 45

Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'art. 113 del T.U. 267/2000, come sostituito dall'art. 35 della legge n° 448/2001, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Sono organi dell'azienda: il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore:

a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;

b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

3. al direttore dell'azienda è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e le modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità;

4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della giunta e del consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'orientamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. L'organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46

Società per azioni con partecipazione minoritaria

1. Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.
2. L'eventuale costituzione di tali società è disciplinata dalle disposizioni contenute all'art. 116 del T.U. 267/2000.

Art. 47

Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza industriale, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotato di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art 45 per le aziende speciali..
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 48

Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno successivo a quello di esecutività delle deliberazione medesima.

TITOLO V FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE INTERCOMUNALE

Art. 49

Convenzioni – Unione ed associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipula di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Comune, sussistendo le condizioni, incentiva la unione od associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 50

Accordi di programma

1. Il Comune si rende parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i predetti soggetti.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, e degli interventi surrogatori, ed in particolare:

a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;

b) individuare, attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra enti coinvolti;

c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa delibera di intenti del consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

Art. 51

ConSORZI

Il Consiglio, in coerenza con i principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico od imprenditoriale, qualora non sia conveniente la istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative per i servizi stessi.

2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, contenente gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, approva anche lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretorio degli enti contraenti.

TITOLO VI

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

Art. 52

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 102 ed iscritto all'albo di cui all'art. 98 del T.U. 267/2000.

2. Il Segretario Comunale, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, è nominato dal Sindaco, che lo sceglie tra gli iscritti all'albo di cui al su citato articolo 98.

3. Salvo quanto disposto dall'art. 100 del T.U. 267/2000, la nomina del segretario comunale ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario.

4. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.

5. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario comunale è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n° 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 53

Ruolo e funzioni del Segretario

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili e ne coordina l'attività, nonché degli uffici e dei servizi privi di responsabili.

3. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) esprime il parere di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;

c) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitogli dal Sindaco.

e) verifica e valuta i risultati di efficienza e di efficacia dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

f) esercita ed applica la censura nei confronti del personale dipendente.

5. Per gli uffici e servizi privi di responsabile, su nomina conferita con provvedimento del Sindaco, svolge, in quanto compatibili, le funzioni di cui all'art. 107 del T.U. 267/2000.

6. Per la realizzazione degli obiettivi del Comune, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa ed autonomia di scelta degli strumenti operativi e con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del Sindaco che ne riferisce alla Giunta.

Art. 53

Attribuzioni consultive del Segretario

1. Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne al Comune e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne.

2. Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al Consiglio, al Sindaco, agli Assessori ed ai singoli Consiglieri.

Art. 54

Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento del Segretario

1. Il Segretario esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.

2. Autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.

3. Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità degli accordi in materia.

4. esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza, solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

Art. 55

Responsabili Uffici e Servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati con provvedimento motivato del Sindaco e con le modalità fissate dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.

2. Gli incarichi sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione di cui

all'art. 169 del T.U. 267/2000 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro.

3. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato.

4. Nel Comune di Amato, privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 267/2000, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente della loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Art. 56

Determinazioni

1. I provvedimenti di impegno e liquidazione di spesa, assunti dal Segretario Comunale o dai Responsabili degli uffici e dei servizi vengono dette determinazioni.

2. Per dare trasparenza all'azione amministrativa, vengono pubblicate all'Albo Pretorio le determinazioni concernenti appalti ed affidamento di servizi e forniture, con esclusione di quelle di importo di modesta entità e comunque di importo pari od inferiore ad € 250,00.

3. A differenza delle deliberazioni di Giunta, le determinazioni, ivi comprese quelle pubblicate all'Albo Pretorio, non vengono comunicate ai Capogruppo consiliari.

TITOLO VII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 57

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. Le modalità di approvazione o modifiche dello Statuto sono quelle indicate alla lettera c) dell'art. 10.

3. Lo Statuto viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Non appena divenuto esecutivo, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Calabria e trasmesso al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Art. 58

Regolamenti comunali

1. Il Comune emana regolamenti comunali:

- a) nelle materie ad esso demandate dalla legge e dallo Statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Salva specifica disposizione di legge, i regolamenti, dopo la prima pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, vengono ripubblicati per ulteriori 15 giorni.

Entrano in vigore il giorno successivo a quello di scadenza della seconda pubblicazione.

Norme finali

1. Il presente Statuto recepisce il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entra in vigore il giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione di cui al comma 3 dell'articolo 57.-